

## **Esibizione in corso di giudizio delle distinte per l'inventario – Cass. n. 17244/2021**

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - rettifica delle dichiarazioni - Violazione dell'art. 15 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Accertamento con metodo induttivo - Legittimità - Esibizione in corso di giudizio delle distinte utilizzate per compilare l'inventario - Ammissibilità.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'inventario ometta di indicare e valorizzare le rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee, in violazione dell'art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, si determina un ostacolo nell'analisi contabile del fisco sicché ne discendono l'incompletezza e l'inattendibilità delle scritture contabili, che giustificano anche l'accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. d), del medesimo d.P.R. e il ricorso alle presunzioni cc.dd. super semplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Pertanto, ove il contribuente non abbia assolto - già in sede di accesso, ispezione o verifica - l'onere di mettere a disposizione degli accertatori le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario, egli è tenuto ad esibirle, al più tardi, in sede contenziosa, onde consentire al giudice di merito, ferma la legittimità del metodo dell'accertamento, di valutarne l'attendibilità.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17244 del 17/06/2021 (Rv. 661534 - 01)

**corte**

**cassazione**

**17224**

**2021**